

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “LA VOCE DEL BAMBINO E.T.S.”

Articolo 1- COSTITUZIONE

È costituita la Associazione ora denominata

LA VOCE DEL BAMBINO ONLUS

Che assumerà, ai sensi di legge, la denominazione

LA VOCE DEL BAMBINO E.T.S.

Articolo 2 – SEDE

La associazione ha sede in Milano, via Vittadini n.9.

La sede legale può essere trasferita in altre città o in altra regione solo con delibera della assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dell’attuale statuto; il Consiglio Direttivo può essere trasferita in altre città o in altra regione solo con delibera della assemblea ordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dell’attuale statuto; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali della città in cui la associazione ha sede, informandone tempestivamente i soci.

Articolo 3 –DURATA

La Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – FINALITA’ E ATTIVITA’

La associazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nel campo della assistenza sociale e familiare, come indicato dall’articolo 5 lettera a del D.L. 3 luglio 2017 n.117.

In particolare essa ha la finalità di sostenere e, ove consentito, rappresentare il bambino allontanato o in fase di potenziale allontanamento dalla famiglia, nei rapporti con la molteplicità di figure professionali con le quali egli entra in relazione durante e in conseguenza del suo allontanamento.

La associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività volte a:

- Selezionare e formare volontari motivati che affiancheranno il bambino e che saranno costantemente supportati da una supervisione tecnica nel momento operativo;
- Sostenere nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l’abbandono e consentire al minore di essere educato nel proprio nucleo familiare;
- Attivare e organizzare gruppi di mutuo aiuto tra le famiglie di minori allontanati che possano condividere le loro esperienze, traendone beneficio e sostegno reciproco;
- Organizzare e promuovere convegni, seminari e incontri aventi lo scopo di sensibilizzare l’ambiente degli operatori istituzionalmente interessati alla posizione del bambino, sollecitando il loro interesse per nuove sperimentazioni e strumenti nuovi, nell’ambito del sostegno di minori in difficoltà;
- Agevolare l’incontro e lo scambio fra esperienze italiane e esperienze straniere;
- Attivare forme di collaborazione e di cooperazione con istituzioni ed enti pubblici e privati che permettano il sostegno delle attività sopra nominate;
- Nel rispetto dei principi di riservatezza, promuovere forme di divulgazione e diffusione sui temi direttamente connessi alla finalità perseguita;
- In genere svolgere attività di formazione e attività di servizi direttamente connesse al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 5 – ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente Statuto. Possono diventare associati tutte le persone fisiche o giuridiche che condividano le finalità della associazione, si riconoscano esplicitamente nel presente statuto, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato, una volta acquisita, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Resta fermo il diritto di recesso dell’associato. È espressamente vietata la temporaneità del rapporto associativo e qualunque tipo di associazione a termine.

Gli associati prestano la loro opera gratuitamente, personalmente e volontariamente in favore della associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrente a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Coloro che aspirino a diventare associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il consiglio direttivo esamina e si esprime sulla domanda di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data il cui la richiesta è stata presentata.

Qualora la domanda venga accolta, il nominativo dell'associato verrà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Il diniego alla ammissione deve essere motivato.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la assemblea degli associati alla sua prima convocazione.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri. Essi sono tenuti alla osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali in conformità alle norme statutarie, ed a mantenere un comportamento conforme alle finalità della associazione.

Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali della associazione attraverso il versamento di una quota associativa il cui ammontare è deliberato dalla assemblea.

La quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e votare direttamente o per delega,
- il diritto di voto spetta a tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa,
- essere informati sulle attività e sui programmi con i quali la associazione intende attuare gli scopi sociali,
- partecipare alle attività promosse dalla associazione,
- usufruire di tutti i servizi della associazione,
- eleggere gli organi della associazione,
- esaminare i libri sociali, presso la sede della associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde per:

a) Decesso,

b) Esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti casi:

- morosità nel pagamento della quota associativa annuale, protrattasi per oltre sei mesi oltre il termine annuale di versamento,
- comportamenti incompatibili con le finalità della associazione, tali da arrecare danni morali e materiali alla associazione stessa,
- inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti, ovvero delle deliberazioni assunte dagli organi sociali in conformità allo statuto;

c) Recesso: la dichiarazione di recesso deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto nella prima riunione successiva a quella dell'avvenuta presentazione.

Contro i provvedimenti di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio dei Garanti (Articolo 13).

6 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili e immobili che nel tempo diverranno di proprietà della associazione;
- dai fondi di riserva costituiti dagli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate della associazione sono costituite da:

- quote sociali,
- contributi di persone fisiche e giuridiche di natura pubblica o privata,
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – ORGANI SOCIALI DELLA ASSOCIAZIONE

Organi della associazione sono:

- l'assemblea degli associati,
- il consiglio direttivo,
- il presidente,
- l'organo di controllo, se nominato in ottemperanza a disposizioni di legge,
- il collegio dei garanti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio direttivo, il presidente, l'organo di controllo e il collegio dei garanti hanno la durata di tre anni, e i loro componenti possono essere rieletti.

Articolo 8 – ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede della associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

La assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo e l'esame del rendiconto preventivo.

La assemblea è convocata in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione avviene con apposito avviso con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro idoneo mezzo legalmente valido, da spedirsi all'indirizzo di ciascun associato risultante dal libro soci almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

Le deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Non sono ammesse più di cinque deleghe per singolo associato. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Le assemblee ordinarie e straordinarie eleggono al loro interno il presidente della assemblea e il segretario verbalizzante. Spetta al presidente della assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

La assemblea ordinaria:

- elegge, tra gli associati, il Presidente della associazione, che assume la carica di presidente e componente del consiglio direttivo,
- elegge i membri del Consiglio Direttivo,
- delibera sul programma di attività della associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento,
- approva il rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo,
- elegge, se imposto dalla legge, l'organo di controllo, ed elegge il collegio dei garanti,

- stabilisce, su proposta del consiglio direttivo, l'importo annuale delle quote associative,
- delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza della assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti un vice presidente e un segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato al

meno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inviata tramite telefax con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale a cura del segretario.

Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della associazione e per la amministrazione della associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati alla assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al presidente o ai consiglieri, determinando i limiti di tale delega; potrà anche conferire procure "ad negotia" a soci o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal consiglio direttivo alla assemblea e, successivamente alla approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore degli stessi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare la assemblea ordinaria, esamina il rendiconto annuale e la relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre alla approvazione della assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi e oneri di massima

Il Consiglio Direttivo può istituire un comitato scientifico, ne nomina i componenti, ne stabilisce il numero, le funzioni, gli obiettivi e i relativi costi.

A sostituire un consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal consiglio direttivo il primo dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al presidente;
- per scadenza del mandato;
- per decesso;
- per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della associazione, tali da arrecare danni materiali o morali alla associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al consigliere di ricorrere al Collegio dei Garanti.

Il Consigliere decade automaticamente dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive senza debita giustificazione; senza la perdita della qualità di associato.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza degli stessi è presieduto da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 11 – PRESIDENTE

Il presidente:

- ha il potere di firma e la rappresentanza associativa e legale della associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, che convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova della assenza per impedimento del presidente.

Articolo 12 – ORGANO DI CONTROLLO

Qualora previsto dalla legge, l'assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 30 del D.L. 3 luglio 2017 n.117.

Articolo 13 – COLLEGIO DEI GARANTI

L'assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 14 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio della associazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

e l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Alla associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Dal rendiconto annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitolo e voci analitiche.

Articolo 15 - ESTINZIONE E SCIoglimento

La associazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

Lo scioglimento della associazione deve essere deliberato dalla assemblea straordinaria; l'avviso di convocazione della assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento della associazione deve essere inviato con almeno sessanta giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.L. 3 luglio 2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dalla assemblea in sede straordinaria, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Articolo 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle norme vigenti in materia di enti non commerciali e più specificatamente di Enti del Terzo Settore.

Milano, 24 ottobre 2020